



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)

Tel. [0783.969031](tel:0783.969031) pec: comunesenis@pec.it

P.I.: 00082880956

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 71 DEL 22/07/2022

OGGETTO:

"CASA BARONALE E RELATIVE PERTINENZE" - DEFINIZIONE PRATICA DI SVINCOLO E LIQUIDAZIONE SOMME AI SIGG.RI CABRAS_ CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MISCALI RAFFAELE

L'anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli artt. 107 e 191 del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 in materia di poteri dei responsabili di servizio;

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge n. 213 del 2012 in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 05 del 28.02.2022 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Emanuela Atzori;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 14.03.2022 recante "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)- Periodo 2022-2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.07.2022 con la quale è stata approvata la 3° variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 19 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022/2024;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Ing. Emanuela Atzori;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Premesso che:

- con delibera G.C. di Senis n° 206 del 23.12.1997, veniva approvato il progetto di recupero del compendio immobiliare denominato "Casa Baronale e relative pertinenze", dichiarando la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera con scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio alla data del 02 gennaio 2003;
- il 20 maggio 1998, in forza del decreto d'occupazione d'urgenza n. 2 del 16.04.98 il comune di Senis si immetteva nel possesso del compendio immobiliare e realizzava i lavori programmati;
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Senis con Determinazione n° 105 del 06.06.2002, avendo la ditta proprietaria rifiutato l'indennità stabilita in € 98.359,42, ha depositato la stessa presso la

Direzione Provinciale del Tesoro di Oristano – Servizio Cassa DD.PP. – Quietanza n° 30 del 30.07.2002;

- con Determinazione n° 5/94 del 10.10.2003, emessa dal Direttore del Servizio Espropriazioni della R.A.S. ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L.R. 11.10.1985, sono state rideterminate le indennità non accettate e pronunciata la definitiva espropriazione degli immobili occupati;
- in data 23 Febbraio 2004 veniva notificato al Comune di Senis il ricorso proposto al T.A.R Sardegna dai proprietari espropriati eredi Cabras contro la Regione Autonoma della Sardegna, il Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni della Regione Sardegna ed il Comune di Senis volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento sopraccitato e l'integrale risarcimento dei danni conseguenti a tale annullamento in virtù della intervenuta "occupazione appropriativa";
- Il TAR Sardegna (sezione seconda) con sentenza parziale e ordinanza n. 919/2009, in data 20 maggio 2009, accoglieva la domanda di annullamento del provvedimento impugnato (determinazione n. 5/94 del 10 ottobre 2003 del Direttore del Servizio regionale delle Espropriazioni) e la esclusione della restituzione del bene ai precedenti proprietari, condannando il comune al risarcimento del danno ad essi arrecato;
- Il TAR Sardegna (sezione seconda) con sentenza n. 2590/2009, pubblicata in data 29 dicembre 2009, quantificava il risarcimento complessivo del danno patito dai proprietari in complessivi € 331.579,00 (Diconsi euro trecentotrentunomilacinquecentosettantanove/00);
- Sull'importo di € 331.579,00 (Diconsi euro trecentotrentunomilacinquecentosettantanove/00), dal 9 dicembre 2009 fino al pagamento della stessa somma, ossia alla data del deposito, dovranno essere computati gli interessi legali nella misura di legge, e gli stessi ammontano ad € 2.243,84;
- per i su esposti motivi questo Ufficio ha determinato la misura del risarcimento del danno, dovuto agli aventi titolo, degli immobili occupati, in complessivi € 333.822,84;
- con nota prot. n° 1012 del 21.04.2010, inviata dal Comune di Senis, sono stati invitati i proprietari iscritti in catasto a produrre la documentazione inerente il titolo pubblico di proprietà, occorrente per procedere alla liquidazione del danno stabilito da T.A.R. della Sardegna e che a tale invito nessuno degli aventi diritto ha risposto o presentato la documentazione richiesta;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Senis n° 160 del 30.06.2010, è stato disposto il deposito di integrazione a saldo della somma di risarcimento del danno di € 235.463,42, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Territoriale di Oristano – Quietanze n° 1143334 di € 215.252,72 e n° 1143338 di € 20.210,70;

Preso atto che:

- il Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Seconda), con sentenza n° 919/2009 del 20.05.2009, ha rilevato il prevalente interesse pubblico su quello privato del compendio in questione e ne ha escluso la restituzione senza limiti di tempo;
- l'Amministrazione Pubblica che utilizza il bene occupato, deve disporre l'acquisizione del bene stesso al suo patrimonio indisponibile con un provvedimento amministrativo e al proprietario dell'area occupata va riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i.;
- in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art. 43 del citato testo unico, è stato emesso Decreto di acquisizione coattiva n°01 del 27.09.2010 ed acquisiti in via definitiva in favore del Comune di Senis il compendio immobiliare denominato "Casa Baronale e relative pertinenze";
- il su citato decreto di acquisizione coattiva n°01 è stato notificato a tutti i proprietari del compendio in questione;

- in data 06.05.2015 su ricorso numero di registro generale 500 del 2011 proposto dalla ditta Cabras per l'annullamento del decreto di acquisizione coattiva n°01 del 27.09.2010, emesso dal comune di Senis, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), con sentenza n°00820/2015 del 06.05.2015, ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato;
- nella sentenza TAR 00820/2015, per il definitivo trasferimento delle aree si indicava l'adozione di un nuovo provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, utilizzando quale quantificazione del risarcimento quello indicato nella consulenza tecnica d'ufficio già espletata e già positivamente riscontrata dal Tribunale con la sentenza n. 2590/2009;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Senis n° 25 del 08/09/2016 con la quale stabilisce di acquisire ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n°327 del 8 giugno 2001 al patrimonio dell'Ente il Compendio immobiliare denominato "Casa Baronale e Relative pertinenze";

VISTO l'art.42-bis del D.P.R. 327/2001 "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" ai sensi del quale, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile previa corresponsione di un indennizzo al proprietario;

RITENUTO che sussistano al di là di ogni ragionevole dubbio preminenti ed eccezionali ragioni di interesse pubblico al trasferimento dei terreni e fabbricati interessati dall'opera al comune di Senis, e che non sussistono alternative alla acquisizione, come richiesto dall'art. 42-bis, in quanto la restituzione del complesso immobiliare:

- impedirebbe la fruizione dell'opera esistente, all'intera collettività che lo utilizza attualmente per le attività pubbliche ad esso connesse;
- comporterebbe un pregiudizio al pubblico erario pari ai costi progettuali, amministrativi e realizzativi dell'intera opera in questione, sommati all'impossibilità di rimessione in pristino originario dello stato dei beni restaurati;

DATO ATTO:

- che ai soggetti interessati di cui all'Elenco Ditte, con nota prot. n°3270 del 19.09.2016, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, volto all'emissione dell'atto di acquisizione coattiva;
- che sono state presentate osservazioni in merito al procedimento in corso;
- che con nota prot. n°3454 del 05.10.2016 è stato dato riscontro alle suddette osservazioni;
- che ai proprietari spettano le seguenti somme:
 - a) indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene (42-bis comma 1);
 - b) indennizzo per il pregiudizio patrimoniale pari al valore venale del bene (art. 42-bis comma 3);
 - c) risarcimento dell'occupazione illegittima pari al 5% annuo del valore venale (art. 42-bis comma 3) per il periodo di occupazione senza titolo, ovvero dal 02 gennaio 2003 al 16 novembre 2016 data di emissione del presente provvedimento;
- che le somme già erogate ai proprietari maggiorate dagli interessi legali verranno detratte da quelle dovute (42-bis commi 2 e 8);

RICHIAMATO il decreto di acquisizione coattiva n°01 del 16.11.2016 con il quale sono acquisiti in via definitiva, ad ogni effetto di legge, in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art. 42-bis del citato Testo Unico, a favore del Comune di Senis C.F. 00082880956, gli immobili relativi alla "Casa Baronale e relative pertinenze".

DATO ATTO inoltre che si è provveduto alla notifica, nelle forme degli atti processuali civili, del su citato decreto, ai proprietari delle aree interessate ed entro i termini non sono pervenute dichiarazioni di accettazione dell'indennizzo pertanto si è proceduto al deposito delle somme dovute presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Sez. Cassa DD.PP. della provincia di Cagliari;

Richiamate la Determinazione del Servizio Tecnico n°93 del 30.12.2016 di impegno di spesa e la Determinazione del Servizio Tecnico n°4 del 07.02.2017 di liquidazione in favore della Ragioneria Territoriale

dello Stato Sez. Cassa DD.PP. della provincia di Cagliari ed in favore delle Ditte espropriate, dell'importo di € 60.857,11 quale deposito dell'indennità calcolata e dovuta ai sensi dell'art. 42-bis come definito nel decreto di acquisizione coattiva n°01 del 16.11.2016;

Acquisita da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari, la documentazione comprovante l'apertura del deposito definitivo numero 1295516;

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 02/03/2017 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 03/03/2017 al n. 662, i Sigg. CABRAS Maria Immacolata, Anna, Pio, Luigi, Matilde, Giorgio, Alberto, Mauro e Francesco, a mezzo degli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari il Comune di Senis, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, per l'opposizione alla stima ed al risarcimento del danno determinato dal Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Comune di Senis con decreto di acquisizione coattiva n.1 del 16 novembre 2016 avente ad oggetto il compendio immobiliare denominato "*Casa baronale e relative pertinenze*".

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 24 art. 2, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad autorizzare la costituzione in giudizio;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n°19 del 30.03.2017 ad oggetto: "Casa Baronale e relative pertinenze" - atto di citazione proposto dagli eredi Cabras innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - costituzione in giudizio, affidamento del servizio legale di difesa dell'ente - determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa";

RICHIAMATA inoltre, la Determinazione del Servizio Tecnico n°23 del 05.04.2017 con la quale si affidava il servizio legale di difesa dell'Ente all'Avvocato Miscali Raffaele di Oristano;

RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio tecnico n°34 del 19.05.2021 ad oggetto: "Casa baronale e relative pertinenze - svincolo delle somme depositate al ministero dell'economia e delle finanze dell'indennità di occupazione in favore dei Matilde Cabras e più";

RICHIAMATA l'Ordinanza decisoria n. 315/2021, del 25/05/2021, al repertorio n. 873/2021, del 25/05/2021 della Corte D'Appello di Cagliari, Prima Sezione Civile, come comunicata dall'Avv. Raffaele Miscali, legale incaricato dall'ente, con nota del 27/05/2021, acquisita al nostro protocollo con n. 2138/2021, che ha rideterminato in €532.069,04 l'indennizzo per l'acquisizione del compendio "Casa Baronale", dando atto che è già stato corrisposto ai ricorrenti, a tale titolo l'importo di € 375.167,75 e , per l'effetto, ha disposto il deposito da parte del Comune di Senis presso la Cassa Depositi e Prestiti della residua somma di € 158.928,29, oltre agli interessi dalla data della domanda giudiziale al deposito, detratto quanto già depositato e non riscosso che, nella stesura delle motivazioni della sentenza viene indicato in € 60.857,11.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Senis n° 21 del 08/06/2021 ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Ordinanza decisoria della Corte d'Appello, I Sezione Civile, di Cagliari N. 351/2021, del 25/05/2021;

VISTA la nota MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato, con la quale si informava il comune di Senis di non poter evadere la richiesta di svincolo delle somme in riferimento alla Determina n.34 del 19/05/2021 a firma dell'allora RUP ing. Paolo Gessa a causa di imprecisioni e documentazione carente da integrare;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta ai legali dei sigg.ri Cabras di produrre la documentazione mancante, come richiesto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, gli stessi rispondevano con nota pec prot.n° 324 del 22/01/2022 senza produrre quanto richiesto;

DATO ATTO che, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile allo svincolo delle somme, occorre avere tutta la documentazione mancante;

RITENUTO opportuno provvedere ad affidare il servizio legale per la definizione della pratica di svincolo e liquidazione somme ai sigg.ri Cabras;

DATO ATTO che il ricorso ha seguito precedenti liti connesse soggettivamente e/o oggettivamente al presente contenzioso, la cui cura era stata affidata all'avv. MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano alla Via Luigi

Einaudi, 15 – CAP 09170, il quale ha pertanto piena contezza delle problematiche sottese alla complessa questione giudiziaria che ci occupa;

CONSIDERATO, inoltre, che sarebbe meno dispendioso per l'Ente affidare all'avv. MISCALI Raffaele la difesa dell'Ente anche nel presente contenzioso, in virtù della piena conoscenza dei fatti di causa;

DATO ATTO CHE:

- è stata trasmessa apposita richiesta di preventivo via PEC prot. n. 1621 del 27/04/2022 per l'affidamento dei servizi legali di cui in premessa all'avv. MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano
- l'avv. **MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano**, ha riscontrato con nota prot.n. 1693 del 29/04/2022, offrendo un importo di € 2.639,82 oltre Cassa al 4% per € 105,57 oltre € 603,86 per l'IVA per complessivi € 3.348,68;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n°57 del 13.07.2022 con la quale l'amministrazione esprime la volontà di provvedere nel più breve tempo possibile allo svincolo delle somme producendo tutta la documentazione mancante e demanda all'Ufficio Tecnico ogni atto successivo per l'affidamento del servizio di difesa legale;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- altresì l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.1, comma 2, della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla Legge 108/2021: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art.1, comma 3, della Legge 120/2020: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma2, del decreto legislativo n.50 del 2016;

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento anche in considerazione dell'intento semplificatorio e acceleratorio voluto dal legislatore con l'emanazione del D.L. n. 76/2020, è opportuno procedere per mezzo di affidamento diretto;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi della Legge 120/2020, art. 2 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, essendo l'importo inferiore a €139.000,00 euro ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;

CONSIDERATO che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa e della centrale regionale di riferimento;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;

RILEVATO quindi che la spesa stimata è inferiore alla soglia stabilita di € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa)

operante presso la Consip, ma appare più conveniente rivolgersi ad un operatore specializzato che, peraltro, garantisca disponibilità immediata;

VISTO, quanto ai requisiti da verificare in capo all'operatore economico, il punto 4.2.2 delle linee Guida ANAC n. 4 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, a mente del quale: Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).....;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva, e che la verifica ha avuto esito positivo;

RITENUTO

- sussistano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 dell'art 1 comma 2 della L. 120/2020, le condizioni e i presupposti per affidare il servizio di assistenza legale all'avv. MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano alla Via Luigi Einaudi, 15 – CAP 09170, per un importo di € 2.639,82 oltre Cassa al 4% per € 105,57 oltre € 603,86 per l'IVA per complessivi € 3.348,68;
- pertanto di dover procedere ai sensi dell'art.183 del DLgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di € € 3.348,68 (iva e oneri previdenziali inclusi), per l'affidamento dell'incarico del servizio in oggetto;

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

DATO ATTO:

- che trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) del D.L. n.50/2016;
- che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto D6 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 01 giugno 2021);
- di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del professionista;

Dato atto inoltre che l'importo complessivo di € 3.348,68 trova copertura finanziaria al capitolo 800/13/1 del Bilancio finanziario 2022/2024 annualità 2022;

VISTI:

- La legge 108/2021;
- La legge 11 settembre 2020, n. 120;
- La L.R. n.8/2018;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ritenere congruo il preventivo presentato dall'avv. **MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano**, con nota prot.n. 1693 del 29/04/2022, offrendo un importo di € 2.639,82 oltre Cassa al 4% per € 105,57 oltre € 603,86 per l'IVA per complessivi € 3.348,68;

Di prendere atto che ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n.267/2000:

- = il fine è quello di *definire pratica di svincolo e liquidazione somme ai sigg.ri Cabras*;
- = l'oggetto del contratto è costituito dall'*affidamento servizi legali*;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 e della legge 108/2021, per le motivazioni riportate in premessa;
- l'importo dell'affidamento è pari a euro € 3.348,68 di cui € 2.639,82 onorari, oltre Cassa al 4% per € 105,57 oltre € 603,86 per l'IVA al 22%;
- il contratto si intende stipulato mediante scrittura privata;

DI aggiudicare ed affidare in favore dell'avv. **MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 ed a seguito di procedura su piattaforma CAT Sardegna, per l'importo complessivo di contratto di € 3.348,68 di cui € 2.639,82 onorari, oltre Cassa al 4% per € 105,57 oltre € 603,86 per l'IVA al 22%;

DI STABILIRE che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 non derogato ma anzi richiamato dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n.120, l'operatore economico è stato individuato per mezzo di affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e affidamenti e in aderenza alle linee guida ANAC n. 4;

DI IMPEGNARE E IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.348,68 in favore dell'avv. **MISCALI Raffaele, con Studio Legale in Oristano**, al capitolo 800/13/1 del Bilancio finanziario 2022/2024 annualità 2022;

Di dare atto che

- trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) del D.L. n.50/2016;
- non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto D6 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 01 giugno 2021);

Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2022;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e del Servizio non si trovano in condizioni di conflitto di interesse neanche potenziale relativamente al procedimento in oggetto;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente sezione "Amministrazione trasparente".

Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
ATZORI EMANUELA